

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 33

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(GU n.31 del 18-8-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2017 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1  
- Testo unico in materia di commercio

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «concentrazione,» sono inserite le seguenti: «la modifica,» e dopo la parola: «Enogastronomico», sono inserite le seguenti: «Medie strutture di vendita con superficie netta di vendita compresa tra 1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati.».

2. Al comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «concentrazione,» e' inserita la seguente: «modifica,».

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo del contributo per le Medie strutture di vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. Le modalita' e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.».

#### Art. 2

Modifica all'art. 27  
della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente:

«k-bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso

comune.».

Art. 3  
Modifiche all'art. 32  
della legge regionale n. 1/2007

1. La rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)».

2. Il comma 1-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria puo' essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo comune e non puo' essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'art. 27, comma 1, lettera k-bis), sono individuate dal comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. L'elenco suddetto deve essere concordato dal comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.

Il comune puo', decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si e' pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'art. 27, comma 1, lettere g), h) e k-bis).».

Art. 4  
Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'efficacia della presente legge per l'anno 2018, il termine, di cui all'art. 32, comma 1-bis, e' stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2017

Toti

(Omissis).